



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12021 DEL

OGGETTO: SO.GE.PU. S.p.A. - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., D.Lgs. 28/2011, L.R. 1/2015, R.R. 7/2011, D.lgs.42/2004. Impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti, sito in Loc. Belladanza nel Comune di Città di Castello (PG). Modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 6464 del 15 luglio 2016.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili";

Visto il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n. 7 *“Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”* e s.m.i.;

Vista la SEAR – Strategia Energetico Ambientale 2014-2020 - approvata con D.A.L. n. 205 del 07/11/2017;

Vista la delibera di Giunta Regionale del 19 maggio 2008 n. 561, *“Criteri per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art. 5 L.R. 26/03/2008 n. 5”* per quanto non variato con il R.R.7/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1 *“Testo unico Governo del territorio e materie correlate”*.

Premesso che:

- con D.D. 6464 del 15/07/2016, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica alla Soc. SO.GE.PU. S.P.A. con sede legale in Via E. Vittorini n. 27 – 06012 Città di Castello (PG), partita IVA 01476930548 – di seguito Società - alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere ed infrastrutture connesse nel Comune di Città di Castello, in loc. Belladanza (PG);
- con le D.D. 10076 del 04/10/2018, D.D. 7092 del 18/07/2019 e D.D. n. 2118 del 08/03/2021, sono state rilasciate Autorizzazioni Uniche per la modifica dell’impianto di cui al punto precedente già autorizzato;
- con istanza prot. n. 86047/2022 la Società ha presentato istanza di PAUR, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un intervento di riprofilatura ed estensione della discarica per una volumetria pari a 300.000 m³;
- il provvedimento di PAUR comprende anche una ulteriore modifica dell’Autorizzazione Unica, di cui ai punti precedenti;

Dato atto che:

- Il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione con nota prot. 145622-2022 del 14/06/2022 ha comunicato, ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione dell’istanza di PAUR;
- Il Rappresentante Unico Regionale è stato individuato nel responsabile della sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti;
- Con nota prot. 101656-2022 il RUR ha indetto la CDS interna in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di definire la posizione unica e vincolante della Regione;
- In data 27/10/2022 si è tenuta la prima seduta della CDS del procedimento di PAUR che si è conclusa con la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per la formulazione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;
- Nell’ambito del procedimento di PAUR è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica n. 7231 del 24/10/2022 rilasciata dal competente comune di Città di Castello ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, autorizzazione che contiene anche prescrizioni in materia di tutela archeologica;
- In data 14/11/2022 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi PAUR, nella cui sede, sulla base delle posizioni unitarie espresse dai Rappresentanti unici è stato approvato all’unanimità il progetto presentato dalla società SO.GE.PU.;

Atteso che:

Il progetto generale prevede un intervento di riprofilatura ed estensione della discarica per una volumetria pari a 300.000 m³. Analogamente a quanto già fatto nella discarica esistente viene prevista la captazione del biogas prodotto attraverso la realizzazione di n. 8 pozzi in grado di garantire un’adeguata copertura dell’intera superficie dell’ampliamento.

La modifica all'Autorizzazione Unica consiste quindi nel convogliamento del nuovo flusso di biogas generato dall'ampliamento della discarica, unito a quello della discarica esistente ed a quello prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, sul gasometro connesso all'impianto, per poi essere valorizzato sul gruppo di cogenerazione previo opportuno pretrattamento.

Il motore presente presso il gruppo di produzione di energia elettrica dell'impianto di trattamento rifiuti ha una potenza di 700 kW, già oggetto di Autorizzazione Unica e lo stesso gruppo non viene modificato.

La verifica dimensionale del motore è stata effettuata:

- considerando una produzione di biogas riscontrata di 50 Nm³/ora per la discarica esistente, di 165 Nm³/ora riscontrata nelle attuali condizioni di esercizio per l'impianto di digestione anaerobica ed una produzione media calcolata di 188 Nm³/ora per la discarica oggetto di potenziamento in progetto;

- assumendo un P.C.I. di 4.200 kcal/ Nm³ ed un rendimento elettrico del 35%.

La potenza necessaria per trattare tutto il biogas prodotto risulta quindi pari a 688,85 kW, pertanto il motore presente in impianto, di potenza pari a 700 kW, è in grado di far fronte alle necessità previste.

La modifica non si configura quale modifica sostanziale ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.lgs. 28/2011 in quanto non viene modificata né la potenza termica installata né il combustibile rinnovabile utilizzato.

Considerato che

- la variante interessa la modifica dell'infrastruttura connessa al gruppo motore alternatore da 700 kW già autorizzato, e nello specifico riguarda:
 - l'unificazione delle linee di adduzione del biogas;
 - l'ampliamento della linea di adduzione di biogas, con l'allaccio di 8 ulteriori nuovi pozzi di estrazione del biogas da discarica;
- la variante si configura quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 28/2011, in quanto non sussiste modifica né della potenza termica installata, né del combustibile utilizzato.

Ritenuto necessario dettare, altre prescrizioni operative che disciplinano la fase di cantiere e le relative tempistiche, di seguito elencate:

- a) la Società dovrà comunicare, ai sensi e con la modalità di cui all'art. 121 della L.R. 1/2015, la data di inizio dei lavori – che deve avere luogo entro un anno dalla trasmissione dell'atto autorizzativo, nonché il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori, almeno tre giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, alla Regione Umbria, Servizio energia, ambiente, rifiuti, ed al Comune di Città di Castello, a mezzo PEC, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, il rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite con l'atto autorizzativo;
- b) il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale dovrà essere completata la parte oggetto di variante, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;
- c) ad avvenuta ultimazione dei lavori, la Società dovrà notificare entro 30 giorni, a mezzo PEC, una dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la data di completamento delle opere oggetto della variante e la realizzazione delle stesse a regola d'arte conformemente al progetto approvato. A tale dichiarazione andrà allegato il collaudo dell'opera a firma di un tecnico abilitato;
- d) l'accessibilità al cantiere dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- e) i pozzi di nuova realizzazione dovranno essere univocamente identificabili, con l'apposizione di una targhetta fissa indicante l'identificativo univoco del pozzo stesso;

Ritenuto inoltre necessario specificare che il quadro emissivo è quello stabilito nell'Allegato Tecnico di AIA;

Atteso che il Responsabile della Sezione Efficienza energetica e Qualità dell'aria vista la documentazione depositata agli atti, i verbali delle due sedute della Conferenza di servizi conclusasi il 14/11/2022 con la dichiarazione dell'assenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, con la sottoscrizione della regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ha proposto l'approvazione della Variante al progetto presentato dalla Società ed il rilascio dell'autorizzazione alle modifiche all'Autorizzazione unica di cui alla D.D. 6464 del 15/07/2016, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 così come sopra esplicitate sinteticamente, nel rispetto degli elaborati depositati agli atti e delle prescrizioni proposte;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che non vi siano condizioni ostative al rilascio dell'Autorizzazione Unica alla modifica dell'impianto in oggetto, nel rispetto degli elaborati aggiornati ed integrati durante l'iter istruttorio e delle prescrizioni proposte;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la società la società SO.GE.PU. S.p.A. con sede legale in Via E. Vittorini n. 27 – 06012 Città di Castello (PG), partita IVA 01476930548 – di seguito richiamata "Società", alla variante dell'infrastruttura connessa al gruppo motore alternatore da 700 kW già autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 4 e degli elaborati depositati agli atti ed elencati all'elaborato denominato "A1_ELENCO_ELABORATI_PAUR.pdf.p7m";
2. di specificare che la modifica di cui al punto precedente si configura quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 28/2011, in quanto non sussiste modifica ne' della potenza termica installata, ne' del combustibile utilizzato;
3. di dare atto che la presente determinazione costituisce parte integrante della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 6464 del 15/07/2016, che resta pienamente efficace, per quanto non modificato con le disposizioni del presente provvedimento;
4. di dare atto, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003, che le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, conformemente alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e conclusasi il 14/11/2022 con la dichiarazione dell'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta presentata;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 6. lett.b) e costituisce approvazione del progetto definitivo, giacente agli atti presso la Regione Umbria;
6. di stabilire che l'impianto e le infrastrutture connesse, oggetto del presente atto, dovranno essere costruite ed esercite secondo le specifiche progettuali rappresentate nel progetto e negli elaborati grafici oggetto di istruttoria, oltre che delle prescrizioni già impartite nel vigente atto di Autorizzazione Unica, richiamato al precedente punto 3., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 6.1. la Società dovrà comunicare, ai sensi e con la modalità di cui all'art. 121 della L.R. 1/2015, la data di inizio dei lavori – che deve avere luogo entro un anno dalla

- trasmissione dell'atto autorizzativo, nonché il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori, almeno tre giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, alla Regione Umbria, Servizio energia, ambiente, rifiuti, ed al Comune di Città di Castello, a mezzo PEC, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, il rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite con l'atto autorizzativo;
- 6.2. il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale dovrà essere completata la parte oggetto di variante, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;
 - 6.3. ad avvenuta ultimazione dei lavori, la Società dovrà notificare entro 30 giorni, a mezzo PEC, una dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la data di completamento delle opere oggetto della variante e la realizzazione delle stesse a regola d'arte conformemente al progetto approvato. A tale dichiarazione andrà allegato il collaudo dell'opera a firma di un tecnico abilitato;
 - 6.4. l'accessibilità al cantiere dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
 - 6.5. i pozzi di nuova realizzazione dovranno essere univocamente identificabili, con l'apposizione di una targhetta fissa indicante l'identificativo univoco del pozzo stesso;
7. di specificare che:
 - 7.1. qualsiasi variante progettuale, anche in corso d'opera, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28/2011;
 - 7.2. il quadro emissivo è quello stabilito nell'Allegato Tecnico di AIA;
 8. la Società ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, dovrà comunicare con congruo anticipo all'Autorità competente eventuali variazioni di recapito, nonché eventuali cessioni a terzi dell'impianto o parti di esso, per il necessario adeguamento dell'atto autorizzativo;
 9. il mancato adempimento e/o l'inosservanza delle prescrizioni impartite nel presente provvedimento, comporterà il ricorso, da parte di questa Autorità competente, agli strumenti generali previsti dal diritto amministrativo in materia di diffida, sospensione, dell'autorizzazione e conseguente obbligo, per la Ditta, allo smantellamento di quanto costruito ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi, oltre all'irrogazione delle sanzioni secondo le comminatorie di legge;
 10. la Società resta pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, comunque causati nel corso della realizzazione delle opere concernenti la presente autorizzazione, sollevando l'Autorità competente per la presente autorizzazione, da qualsiasi pretesa da parte di terzi che se ne ritenessero a qualsiasi titolo danneggiati e resta obbligata ad eseguire, durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle nuove opere o quelle modifiche che, a norma di legge, dovessero rendersi necessarie o essere prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini all'uopo stabiliti, ferme restando le comminatorie di legge in caso d'inadempimento;
 11. per tutto quanto non citato nel presente atto è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia sismica, di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o di diversa natura come per legge e fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi;
 12. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati, restano in deposito ed agli atti presso gli uffici della Autorità competente;
 13. di disporre che copia firmata digitalmente della presente determinazione sia inviata al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali;
 14. di stabilire che i termini di efficacia del presente titolo abilitativo decorrono dalla data di comunicazione alla Società, ai Rappresentanti unici e ad ARPA Umbria, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e della sua pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente in materia di P.A.U.R.

15. di dare atto che, avverso la determinazione di cui al presente provvedimento, è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
16. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/11/2022

L'Istruttore
Moreno Allegrucci
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/11/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/11/2022

Il Dirigente
- Gaetano Padula
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2